



CITTA' di ORBASSANO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 28/11/2003

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/3/2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/2/2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 71 del 18/12/2015.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO E TARIFFE

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell' art.40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, e con le norme successivamente emesse, nonché ai sensi degli artt. 7 e 149 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Con il regolamento, il comune disciplina i criteri d'applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo secondo e nel successivo decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566, nonché la modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre d'ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell' anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 2 - CLASSE DEL COMUNE

Ai fini dell' applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell' art. 43 del citato decreto legislativo, avendo al 31/12/2014 una popolazione residente di n° 23.265, appartiene alla classe IV.

ART. 3 - CONCETTO DI OCCUPAZIONE

Per occupazione s'intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

ART. 4 - OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Ne consegue che:

in assenza del titolo costitutivo e al di fuori dell' ipotesi di destinazione all' uso pubblico di beni di proprietà privata (c. d. " dicatio ad patriam "), il proprietario di un' area privata soggetta a pubblico passaggio può essere assoggettato al tributo da quando si sia verificata l' acquisizione della servitù pubblica per usucapione, cioè occorre che l' inerzia del proprietario nel consentire il passaggio indiscriminato sull' area privata si protragga, per il periodo di tempo fissato dalla legge;

non possono essere assoggettate al tributo, le occupazioni di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, né le occupazioni dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica, in quanto tale servitù deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusioni di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestite in regime di concessione amministrativa.

Ai sensi dell' art. 38, comma 4 del decreto legislativo 507/93, avendo questo Comune una popolazione residente al 31-12-1992 superiore a 10.000 abitanti, la tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del comune

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dal Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale.

E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l' occupazione da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell' atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall' occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all' uso pubblico nell' ambito del territorio comunale.

CAPO II

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

ART. 6 - LICENZA E DIRITTO DI OCCUPAZIONE

Licenza di occupazione e tassa relativa. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell' autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Esse sono sempre accordate dall' Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità

ART. 7 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al rilascio di autorizzazioni scritte da parte dell' Amministrazione comunale.

Per le occupazioni, che non necessitano di previa Autorizzazione scritta, la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall' agente autorizzato alla riscossione, sostituiscono l' autorizzazione se presenti congiuntamente all'atto di eventuale verifica.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.

ART. 8 - SCOPO DELLE OCCUPAZIONI

Ogni richiesta dovrà essere giustificata da uno scopo, come l' esercizio di un' industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc...

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica o di decoro cittadino. Saranno in ogni caso vietate le concessioni o autorizzazioni per l' esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

ART. 9 - INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

Le occupazioni di qualsiasi natura devono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l' accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci o altri prodotti, necessari all' esercizio di attività industriali, commerciali ecc, dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazioni.

ART. 10 - OCCUPAZIONE CON VETTURE DA PIAZZA O PRIVATE

Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall' autorità comunale. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività. Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui agli artt 112 e 113 del D.lgs n. 267/2000 ovvero, nelle forme previste dalla legge in materia, a soggetti privati. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente regolamento Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l' utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi e di aree

pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all' assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

ART. 10-BIS - RISERVE DI PARCHEGGIO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O DI SERVIZIO

1. Per un uso correlato all' attività possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

- La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile a richiesta dell' interessato. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

- La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere e per attività che comportino il generare di situazioni rumorose, inquinanti, o che creino disservizi..

- Le dimensioni, il posizionamento e il numero massimo ammissibile sul territorio comunale delle aree riservate di cui ai capi precedenti sono stabilite con apposita Delibera della Giunta Comunale.

- La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto mediante istituzione del Divieto di Sosta con rimozione forzata.

2. Possono essere riservati spazi ai veicoli al servizio dell' Amministrazione Comunale – o altri veicoli dalla stessa autorizzati, mediante apposito provvedimento – in prossimità degli Uffici comunali o altre aree da essa individuate sul territorio cittadino.

3. Con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuati gli stalli di sosta debitamente delimitati mediante segnaletica conforme al vigente codice della strada, da riservare al carico/scarico merci nelle zone ove è maggiore la concentrazione delle attività commerciali.

- Altresi è possibile riservare e/o limitare il loro utilizzo per un limitato periodo di tempo e/o determinate fasce orarie o di giorni.

ART.10-TER - OCCUPAZIONI VARIE

A) Le attività cinematografiche, televisive e fotografiche sono subordinate all'ottenimento dell'Autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. Essa si svolge – se necessario - mediante delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese. La domanda con il programma generale delle attività deve esser presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività. Le stesse si dovranno svolgere nell'assoluto rispetto di ogni normativa e previo ottenimento – se necessario – di ulteriori Autorizzazioni.

B) Per l'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo: giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentita l'occupazione nel rispetto delle norme vigenti. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

1) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione.

2) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;

3) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati tre;

4) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

In ogni caso, detta attività, potrà svolgersi solo in caso di manifestazioni e previa comunicazione al Comando Polizia Locale. L'esercizio di detta attività potrà essere negato qualora l'amministrazione comunale ritenga lo spettacolo non inerente o consono all'evento. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso delle Autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

ART.10-QUATER – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE POSTEGGI RISERVATI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.

Secondo quanto previsto dalle norme del D.Lvo 285/1992 (nuovo Codice della Strada) e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR 495/1992) all'interno del territorio cittadino l'amministrazione comunale individua alcune aree da destinare alla sosta dei veicoli utilizzati dalle persone in possesso del contrassegno europeo per diversamente abili.

A seguito di istanza scritta e qualora ricorrano gravi condizioni di disabilità della persona interessata, mediante apposita Ordinanza è possibile assegnare un area di posteggio gratuito da individuarsi in prossimità della residenza/dimora del richiedente, tramite posizionamento della relativa segnaletica verticale indicante gli estremi del contrassegno autorizzato e relativa segnaletica orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada.

Per l'assegnazione dell'area di parcheggio di cui sopra, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) non avere la proprietà o la disponibilità di un area privata di parcheggio (box,cortili,ecc.) che sia accessibile, o che possa essere resa facilmente accessibile, nel raggio di 100mt dal luogo di residenza o di abituale dimora;

B) Il richiedente sia in possesso di adeguata documentazione medica che evidenzino gravi difficoltà nel deambulare;
C) il richiedente sia residente nel Comune di Orbassano o comunque la sua attività lavorativa o di cura si svolga all'interno del territorio comunale non a carattere temporaneo;

I funzionari del Comune sono incaricati della verifica circa la sussistenza dei suddetti requisiti;

E' possibile comunque concedere un solo stallo di sosta per ogni nucleo familiare.

- Non sono concedibili aree di posteggio personalizzate qualora la persona sia in possesso di invalidità temporanea con concessione del contrassegno per periodi inferiori all'anno solare, né a persone che siano perennemente allettate comprovate da apposita documentazione medica.

- Altresì non sono concedibili aree personalizzate qualora il richiedente sia residente in stabile condominiale ove vi sia la presenza di area di sosta privata di pertinenza dello stabile, anche se vietato dal Regolamento condominiale. In questo caso sarà cura dell'amministratore dello stabile adeguare il regolamento per permettere la sosta in area pertinenziale al richiedente o ad effettuare i lavori necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

- Il titolare del posteggio personalizzato qualora si trasferisca in altro Comune o comunque non abbia più necessità di utilizzare il posteggio riservato, dovrà prontamente comunicarlo agli Uffici comunali preposti per gli adempimenti previsti. In caso di decesso dell'assegnatario tale incombenza è posta a carico degli eredi, i quali dovranno comunicare quanto avvenuto agli uffici comunali preposti entro sei mesi dall'evento.

- Relativamente alle aree di sosta regolamentata a pagamento, la Giunta Comunale disciplina l'utilizzo delle predette aree alle persone in possesso di contrassegno per diversamente abili.

ART. 11 - CARATTERI DELLE OCCUPAZIONI

Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per il quale sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza

In tutti i casi esse s'intendono accordate:

senza pregiudizio dei diritti di terzi;

con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

ART. 12 - MODALITA' DI RICHIESTA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI, DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve fare domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare Autorizzazione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso, salvo i casi di seguito indicati.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

-limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;

-non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;

-custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi consuetudini o che gli saranno imposte da quest'amministrazione;

-curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

-evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

-eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dall'eventuale convenzione di cui al successivo Art. 46 del presente regolamento;

-risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;

-disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso.

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione; risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione

L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'

atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso ruolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall' annotazione sull' apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l' ordine con cui sono pervenute le domande. Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte L' Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso per le spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato. L' Amministrazione concluderà l' attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all' art. 2, L. 241/90 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall' invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

E' vietato qualsiasi monopolio o accaparramento del suolo pubblico disponibile, anche con il pagamento della tassa dovuta, che possa ledere l' interesse degli altri cittadini o aspiranti alle concessioni. Qualsiasi accordo tra concessionari per monopolizzare o accaparrare il suolo porterà senz' altro alla decadenza delle concessioni fatte in loro favore, che saranno poi rinnovate a giudizio dell' amministrazione, tenuto conto delle esigenze pubbliche e dell' interesse degli altri cittadini.

ART. 12 BIS - OCCUPAZIONI OCCASIONALI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE :

Le richieste di occupazione, esclusivamente per le tipologie di seguito descritte, sono soggette a comunicazione al Comando Polizia Locale mediante la presentazione di apposita istanza. Le stesse possono essere presentate 30 giorni prima della data prevista e non oltre il 5° giorno antecedente il giorno dell' occupazione stessa.

La richiesta si intende accolta se al richiedente non perviene comunicazione contraria almeno 48 ore prima dell' inizio (SILENZIO-ASSENSO) da parte del Comando della Polizia Locale.

Le richieste presentate prima del 30° giorno previsto per l' occupazione, non saranno prese in considerazione; quelle presentate fino a 48 ore prima della data prevista per l' occupazione, devono essere espressamente autorizzate dal Comando Polizia Locale e NON troverà applicazione il silenzio assenso.

Premessa la possibilità di occupazioni contemporanee di spazi nella stessa via o piazza, nel caso di più richieste per il medesimo giorno ed orario, verrà concessa l' area secondo l' ordine di protocollazione delle stesse. Qualora in data successiva venga nuovamente richiesta l' occupazione dello stesso spazio, nello stesso giorno della settimana e nel medesimo orario, in presenza di più richieste avranno la precedenza nella scelta della collocazione i nuovi richiedenti o coloro che erano stati esclusi dalla scelta nel periodo immediatamente precedente, sempre con riguardo all' ordine di protocollazione delle richieste. Il Comando di Polizia Locale inoltrerà la comunicazione agli altri uffici comunali per l' adozione di ulteriori provvedimenti, qualora necessari.

Tipologie soggette a comunicazione (Art.12 bis):

A) Occupazioni effettuate senza scopo di lucro per attività di sensibilizzazione sindacale, religiosa, culturale, scientifica, benefica, sociale, assistenziale, celebrativa e del tempo libero - non comportante attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande - per un massimo di due giorni consecutivi e di durata NON superiore alle 12 ore giornaliere. Per ogni spazio da occupare va presentata apposita istanza.

B) Occupazioni effettuate per attività di sensibilizzazione politica, raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, svolta per un massimo di due giorni consecutivi nella stessa area e di durata NON superiore alle 12 ore giornaliere. Per ogni spazio da occupare va presentata apposita istanza. Non saranno concesse le occupazioni per iniziative di sensibilizzazione politica in concomitanza di manifestazioni e/o eventi di pubblico interesse, comunque denominati,, salvo diverse disposizioni motivate dell' amministrazione comunale.

L' amministrazione comunale, tramite apposita Delibera di Giunta, può stabilire le dimensioni massime per ogni occupazione, il numero massimo concedibile per ogni Via o Piazza, le zone eventualmente non consentite, la fascia oraria in cui possono essere concesse, comunque di durata non superiore alle 12 ore giornaliere.

Limitatamente agli spazi concessi in prossimità dei Mercati l' occupazione non può superare il limite massimo di 4 ore consecutive giornaliere e potranno essere accolte un massimo di tre richieste per il medesimo giorno e il medesimo soggetto politico.

Durante il periodo di propaganda elettorale, stabilito con apposito decreto di indizione dei Comizi Elettorali, le richieste sono disciplinate dalle leggi speciali. In detto periodo le istanze possono essere presentate da 30 giorni prima della data prevista e non oltre il 3° giorno antecedente il giorno dell' occupazione stessa. Durante il periodo di indizione dei Comizi Elettorali, con apposita Delibera della Giunta Comunale, sono stabilite le dimensioni massime per ogni occupazione, il numero massimo concedibile per ogni Via o Piazza, le zone non consentite, la fascia oraria in cui possono essere concesse, comunque di durata non superiore alle 12 ore giornaliere. sono altresì stabilite le Vie o Piazze ove è possibile svolgere eventuali comizi, la distanza minima tra più comizi, la fascia oraria di svolgimento degli stessi.

C) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. Queste occupazioni dovranno comunque rispettare tutte le norme di sicurezza e posizionate in modo da evitare le cadute accidentali e resistere ad eventuali situazioni meteorologiche avverse.

Le occupazioni dei marciapiedi con tappeti, guide, od ornamenti in genere in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, possono essere concesse a seguito dell' istanza dell' interessato, previo Nulla-Osta del Comando Polizia Locale

tenuto conto della tipologia della richiesta, delle caratteristiche della località e qualora non venga compromessa l'incolumità delle persone; Le predette dovranno essere posizionate in modo da garantire idonea resistenza in caso di condizioni meteorologiche avverse e comunque non dovranno in alcun modo, nemmeno accidentalmente, intralciare la circolazione pedonale e/o veicolare o creare pericolo od intralcio per l'incolumità delle persone. Qualora la Polizia Locale accerti situazioni non conformi a quanto prescritto, potrà ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione senza ulteriori pretese da parte del richiedente.

D) Occupazioni di Pronto Intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno; Occupazione per piccoli lavori edili, riparazione e/o manutenzione in genere che comportino o meno l'utilizzo di mezzi meccanici, utensili, macchinari in genere, automezzi operativi; In ogni caso che non comportino modifiche alla viabilità anche se di breve durata; Il periodo di occupazione non dovrà essere superiore alle 12 ore giornaliere e per un massimo di tre giorni consecutivi. L'area dovrà essere delimitata dal richiedente, secondo quanto previsto dalle norme vigenti (Codice della Strada, Regolamento Polizia Urbana, ecc.), dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza, nessuna esclusa;

I lavori potranno iniziare non prima delle ore 07,00 e concludersi non dopo le ore 20,00 dei soli giorni feriali. Eventuali deroghe, su richiesta debitamente motivata, sarà concedibile dal Comando Polizia Locale.

In caso di modifiche alla viabilità le richieste devono essere presentate almeno 10 giorni lavorativi prima della prevista occupazione e sempre che la viabilità non venga modificata per un massimo di 12 ore giornaliere..

E) Occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; dovranno essere sempre rispettate le norme del Codice della Strada in modo da non intralciare la circolazione pedonale e non superare il periodo strettamente collegato all'evento.

F) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore. I lavori potranno iniziare non prima delle ore 07,00 e concludersi non dopo le ore 20,00 dei giorni feriali. Eventuali deroghe, su richiesta debitamente motivata, sarà concedibile dal Comando Polizia Locale

G) Occupazioni richieste per attività di promozione economica-commerciale al di fuori dei locali dell'attività, sono concedibili solo durante le manifestazioni - esclusivamente per attività informativa che non comporti attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande - e solo qualora la manifestazione sia inerente alla tipologia oggetto di richiesta.

Per le occupazioni richieste per attività di promozione economica-commerciale in prossimità dei locali oggetto dell'attività, sono concedibili per un massimo di 12 ore giornaliere e per un massimo di due giorni consecutivi. esclusivamente per attività di promozione dell'attività medesima che non comporti attività di vendita o di somministrazione.

Non sono concedibili occupazioni richieste per attività di promozione economica-commerciale al di fuori dei locali dell'attività durante le manifestazioni e/o eventi di pubblico interesse, comunque denominati.

L'Amministrazione Comunale potrà accogliere l'istanza qualora ritenga che la richiesta sia correlata e/o inerente alla manifestazione, comunque di durata non superiore alle 12 ore giornaliere.

H) Le occupazioni concedibili in prossimità dei Mercati sono esclusivamente quelle di tipologia A e B e non dovranno interessare l'area mercatale che risulta regolamentata da apposite norme; esse non possono superare il limite massimo di 4 ore consecutive giornaliere e potranno essere accolte un massimo di tre richieste per il medesimo giorno; allo stesso richiedente è possibile concedere l'occupazione per un massimo di quattro mercati consecutivi e un'ulteriore richiesta potrà essere accolta non prima dello svolgimento di tre mercati consecutivi (non vengono conteggiati i mercati straordinari o anticipati)

Eventuali deroghe - o limitazioni - alle richieste sopra menzionate, valide per tutte le tipologie, sono concedibili da parte del Comando della Polizia Locale, sentite le direttive impartite da parte dell'Amministrazione Comunale. Le occupazioni potranno iniziare non prima delle ore 07,00 e concludersi non dopo le ore 20,00. Eventuali deroghe, su richiesta debitamente motivata, sarà concedibile dal Comando Polizia Locale. La Polizia Locale potrà altresì imporre prescrizioni e/o limitazioni al richiedente a salvaguardia del preminente interesse pubblico.

Dovrà comunque essere sempre rispettato il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 12 TER – TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE PER OCCUPAZIONI

Per tutte le altre richieste di occupazione del suolo pubblico NON rientranti nei casi previsti dall'articolo 12BIS del presente Regolamento - PER TIPOLOGIA E/O DURATA - nonché le occupazioni richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale con fine di lucro, per attività edilizia-ambientale, manifestazioni o eventi comunque denominati, sono soggette ad Autorizzazione di Concessione del suolo pubblico. Per tali richieste sono fatte salve le eventuali Autorizzazioni specifiche previste per lo svolgimento dell'attività, nonché quanto disciplinato da norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.

Le richieste devono essere presentate agli Uffici comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della occupazione, allegando una planimetria dettagliata ove risulti evidenziata l'area da occupare.

In tutte le aree autorizzate a seguito di apposita istanza è vigente il Divieto di Sosta con rimozione forzata, istituito mediante apposita Ordinanza redatta dagli Uffici comunali competenti.

Sono soggette ad Autorizzazione le occupazioni di suolo pubblico richieste per l'esercizio di attività tese a procurare un vantaggio economico o patrimoniale al concessionario dell'occupazione.

Nel caso in cui sia prevista comunicazione alla Polizia Locale per adempimenti previsti dal T.U.L.P.S., tale comunicazione non esclude la richiesta di occupazione di suolo pubblico.

La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza degli altri uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, ecc.) che dovranno comunque essere richiesti, se necessari, dall'interessato.

ART. 13 - RAPPRESENTANTI DEL CONCESSIONARIO. TRASFERIMENTI DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono strettamente personali.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi a lui incombenti di cui al presente regolamento.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 14 - NORME PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI

Esecuzione dei lavori. Durante l' esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all' atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- non arrecare disturbo o molestie al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- evitare scarichi o depositi di materiali sull' area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
- evitare scarichi di acque sull' area pubblica e, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- evitare l' uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danno alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere sul concessionario.

Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza - La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto. La stessa licenza non esonera il concessionario dall' obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggervi pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l' obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così' da rispettare in pieno l' igiene, l' estetica ed il decoro cittadino. Demolizioni ed uso di opere esistenti. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall' amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il comune delle opere distrutte. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall' amministrazione Comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederebbero per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione. L' uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l' abbattimento di piante o qualsiasi altra utilizzazione dei beni Comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall' amministrazione Comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria. L' uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l' obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

ART. 15 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concessa per atto scritto.

La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell' occupazione dovranno, in ogni caso essere indicate nell' atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.

La cessazione volontaria dell' occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto alla restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta

Quanto previsto all' art. 41 del D. Lgs. 507/93 ed all' art. 18 del presente regolamento, per casi di revoca disposta d' autorità, non è applicabile, quindi, nei casi di volontaria cessazione;

ART. 16 - DECADENZA DALLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare. S'incorre altresì nella decadenza:

allorché l' interessato non sia addivenuto all' adempimento delle formalità relative all' atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall' invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;

allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d' ufficio, della concessione accordatagli;

qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca.

ART. 17 - REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLE OCCUPAZIONI

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell' amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del Comune.

ART. 18 - REVOCA

Qualora, per mutate circostanze, l' interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni; l' Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l' area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.

La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l' utilizzazione di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 19 - PROCEDURA ED EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA

La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell' ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l' esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d' ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell' inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all' atto del rilascio della licenza o stipulato dall' atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato nelle forme di legge.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso deve, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi

ART. 20 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l' obbligo dell' assolvimento della tassa di occupazione.

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Accertatosi un qualsiasi abuso, sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il sindaco provvederà a far notificare l' ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia, dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l' obbligo dell' assolvimento della tassa, per l' intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l' assoggettabilità alle relative sanzioni.

Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazioni di Norme Amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti (salvo denuncia all' autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o altre leggi e regolamenti.

CAPO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 21 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

sono permanenti le occupazioni di carattere stabile

sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all' anno.

Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all' anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 22 - GRADUAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda dell' importanza dell' area sulla quale insiste l' occupazione; a tale fine indicate nell' art. 4 del presente regolamento, sono classificate in n. 2 categorie, di cui all' " Allegato A " del presente regolamento.

La misura corrispondente alla seconda categoria non può comunque essere inferiore del 30% di quella deliberata per la prima

Art. 23 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all' unità superiore della cifra contenente decimali.

Le occupazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare di consistenza comunque non inferiore al mezzo metro sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell' ambito della stessa categoria prevista all' Art. 22, cm 1, del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti sia per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a cento metri quadri, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 24 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE

1. a) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, deliberate dalla Giunta Comunale

1. b) Per l' occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%.

2. Per l' occupazione di suolo per il posizionamento stabile di cassonetti per la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani che non comporti riduzione di spazi a parcheggio o di viabilità pedonale e veicolare la tariffa è ridotta del 70%.

3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tassa non si applica.

4. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta in misura delle tariffe di cui al comma 1, lettera a) e b).

5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa non si applica.

Art. 25 - PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE, DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni realizzate mediante passi carrabili, la tassa non si applica.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l' accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull' area antistante gli accessi medesimi.

4. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l' abolizione con apposita domanda al comune. La messa in ripristino dell' assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l' esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell' accesso.

Art. 26 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

La tassa per l' impianto e l' esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in "Allegato B", in Tabella 6.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio con minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che esista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente Art. 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tassa non si applica.

Art. 27 - IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all' "Allegato B", in Tabella 8.

Art. 28 - OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL' ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

Per l'occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura, di cui all' "Allegato B", Tabella 9.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km. lineari, nella stessa misura indicata nell' "Allegato B", in Tabella 10.

Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggioranza come in Tabella 10.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli altri impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti cunicoli in murature sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

Art. 29 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata e d è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall' art. 22, comma 1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune ed indicati nel presente regolamento.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%

Art. 30 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFE

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all' "Allegato B", in Tabella 11.

occupazione temporanea di suolo : - tariffa base;

per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50%, alla tariffa base in Tabella 11.

Art. 31 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI

I Per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l'aumento del 50 % alle tariffe di cui all' Art. 30 che precede, come in "Allegato B", in Tabella 13

Art. 32 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN AREA DI MERCATO

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero 12 ore, comprendendo

nelle stesse le fasi relative all' installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzate per l' occupazione , nella misura di tariffe previste all' "Allegato B", in Tabella 14.

Art. 33 - OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli Artt. 30 - 31 - 32 - che precedono, come espresse all' "Allegato B", in Tabella 15.

Art. 34 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell' 80% alle tariffe di cui all' Art. 30 che precede, come espresso nell' "Allegato B", in Tabella 16.

Art. 35 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL' ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' SEGGIOVIE E FUNIVIE.

Per l' occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all' "Allegato B", in Tabella 21;

- Fino ad 1 km e fino a trenta giorni: - Tassa complessiva come in tariffa.

- Superiore ad 1 km e fino a trenta giorni: - Tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%; Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni maggiorazione del 30%

Occupazioni superiori a 90 giorni fino a 180 giorni maggiorazione del 50%

Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni maggiorazione del 100%

Art. 36 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON CANTIERI DI LAVORO PER LA MESSA A DIMORA DI CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE DESTINATI ALL' ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' DI QUELLI NON DESTINATI ALLO STESSO SCOPO

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all' esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui all' "Allegato B", in Tabella 17

Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc., non finalizzati all' esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall' Art. 30 del presente regolamento.

Art. 37 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO PRIVATO SU AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

Per le occupazioni temporanee con autovetture d'uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'art. 30 comma 1 lettera a), del presente Regolamento come all' "Allegato B", in Tabella 18.

Art. 38 - OCCUPAZIONI REALIZZATE DURANTE L' ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILI

Per le occupazioni temporanee realizzate per l' esercizio di attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all' Art. 30 del presente Regolamento, come espresse nell' "Allegato B", in Tabella 19.

Art. 39 - OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell' 80% sulla tariffa di cui all' Art. 30 presente Regolamento, come nell' "Allegato B", in Tabella 20. Sono esonerati dall' obbligo del pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni di carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

Art. 40 - OCCUPAZIONI SUPERIORI A TRENTA GIORNI O RICORRENTI. -CONVENZIONI -

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti Artt. Li , 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39.

La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il comune, ovvero tra l' eventuale concessionario del servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 46.

Art. 41 - OCCUPAZIONE NEI MERCATI - NORME DI RINVIO -

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/03/98 n. 114, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa; si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Art. 42 - ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all' Art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all' atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune od alla provincia al termine della concessione medesima;

le occupazioni di aree cimiteriali;

gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. Gli aventi diritto all' esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l' obbligo dell' istanza di cui all' Art. 13 del presente regolamento

CAPO IV

DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 43 - DENUNCIA DELLA OCCUPAZIONE PERMANENTE

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all' art. 5 del presente regolamento, devono presentare al comune, ovvero all' eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell' atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell' anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stato messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio;

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell' atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell' area sulla quale si realizza l' occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l' importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l' intero anno di rilascio della concessione.

L' attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L' obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell' occupazione e che determinino un diverso ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l' apposito modulo di cui all' art. 44.

Per le occupazioni permanenti del soprasuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell' anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell' anno successivo.

Art. 44 - VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento al secondo decimale di Euro. La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all' ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Art. 45 - DENUNCIA E VERSAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee l' obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 44, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'art 40 e disciplinato dal successivo art. 46.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell' amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l' attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui al D.lgs n. 114/98 il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

La tassa, se d' importo superiore a d Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell' anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell' anno, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese d' inizio dell' occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l' occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.

Art. 46 - RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE

Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tale caso le tariffe di cui agli art. li 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

La convenzione ha lo scopo di disciplinare: la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente ovvero per l'intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal comune; Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall' art. 45 e 44, cm 1, del presente Regolamento;

le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 50 e con le modalità di cui all' Art. 45 e 44, cm. 1 del presente regolamento, che comportano altresì l' obbligo dell' assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

la revoca dell' autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all' applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare. La istanza di autorizzazione all' occupazione di cui all' Art. 12 del presente Regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione Nell' atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l' atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell' atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell' area sulla quale si realizza l' occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l' importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 47 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA, CONTENZIOSO

Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3. L' eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall' eventuale Concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all' art. 45 e 44, cm. 1 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune o l' eventuale Concessionario del servizio provvede all' accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all' accertamento d' ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d' ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la denuncia risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l' avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Avverso gli Atti di Rettifica ovvero di Accertamento d' Ufficio è ammesso ricorso, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio

La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 112/99.

Si applica l' Art. 2752 del codice civile - Privilegio generale riservato per i Tributi Enti Locali e per altri.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto della restituzione.

Sull' istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del tasso d' interesse legale.

ART.47 BIS – MISURA MINIMA DELLA TASSA

Non si procede alla riscossione della tassa per importi inferiori ai 5 euro.

Art. 48 - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA

Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'Art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all' albo nazionale di cui all' Art. 32 del decreto legislativo 507/93.

A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D. Lgs. 507/93, Capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del Servizio.

Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all' Art. 45, comma 2 del presente Regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell' archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall' art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest' ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Art. 49 - FUNZIONARIO RESPONSABILE, RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO

Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi

L' Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

Nell' espletamento dell' attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall' art. 29 del Decreto Legislativo 507/93; Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli art. li 4, 20 e 26 della Legge 15/68, unitamente al deposito dell' atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal concessionario.

Art. 50 - SANZIONI RELATIVE ALLA TASSA

Per l' applicazione delle sanzioni si rinvia ai D.Lgs 471/472/473 del 18/12/1997.

ART.50-BIS – SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ALLE MODALITA' DI OCCUPAZIONE

Per le violazioni alle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10, 10bis, 10ter, 10quater, 12, 12bis, 12ter, 14 e 20 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 così come prevista dall' articolo 7bis comma 1, del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali adottato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Ai sensi dell' articolo 16 comma 2 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00 fermo restando i provvedimenti previsti di cui al Art. 20 del presente Regolamento e quelli derivanti da norme speciali.

L' organo accertatore intima al trasgressore, facendone menzione nel verbale di contestazione, di cessare immediatamente il fatto illecito, rimuovere l' occupazione abusiva e di ripristinare lo stato dei luoghi, concedendo allo stesso un termine indicato a verbale. In caso di inottemperanza, salvo che il fatto non costituisca reato, i materiali-impianti-attrezzature e le cose destinate/utilizzate per commettere l' illecito, possono essere soggette a Sequestro Amministrativo Cautelare da parte dell' organo accertatore, secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e ss.mm.ii.;

Sono fatte salve le norme previste dal vigente Codice della Strada ovvero dal Regolamento di Polizia Urbana e/o norme o regolamenti speciali disciplinanti la materia oggetto di occupazione abusiva.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro sessanta giorni dall' entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte previste da quest' ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall' Art. 56, comma 3, del Decreto Legislativo 507/93.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.

Art. 52 - ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI

Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all' uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dall'anno successivo a quello di approvazione.



CITTA' di ORBASSANO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 28/11/2003

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/3/2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27/2/2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. _____ del _____

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - REGOLAMENTO E TARIFFE

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell' art.40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, e con le norme successivamente emesse, nonché ai sensi degli artt. 7 e 149 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Con il regolamento, il comune disciplina i criteri d'applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo secondo e nel successivo decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566, nonché la modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate entro il 31 ottobre d'ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell' anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

ART. 2 - CLASSE DEL COMUNE

Ai fini dell' applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, questo Comune, agli effetti dell' art. 43 del citato decreto legislativo, **avendo al 31/12/2014 una popolazione residente di n° 23.265**, appartiene alla classe IV.

ART. 3 - CONCETTO DI OCCUPAZIONE

Per occupazione s'intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare del bene concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

ART. 4 - OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Ne consegue che:

in assenza del titolo costitutivo e al di fuori dell' ipotesi di destinazione all' uso pubblico di beni di proprietà privata (c. d. " dicatio ad patriam "), il proprietario di un' area privata soggetta a pubblico passaggio può essere assoggettato al tributo da quando si sia verificata l' acquisizione della servitù pubblica per usucapione, cioè occorre che l' inerzia del proprietario nel consentire il passaggio indiscriminato sull' area privata si protragga, per il periodo di tempo fissato dalla legge;

non possono essere assoggettate al tributo, le occupazioni di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio, né le occupazioni dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica, in quanto tale servitù deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusioni di balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestite in regime di concessione amministrativa.

Ai sensi dell' art. 38, comma 4 del decreto legislativo 507/93, avendo questo Comune una popolazione residente al 31-12-1992 superiore a 10.000 abitanti, la tassa si applica anche sulle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del comune

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dal Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio.

Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Province ed al demanio statale.

E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l' occupazione da disciplinarsi con deliberazione consiliare.

ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell' atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall' occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all' uso pubblico nell' ambito del territorio comunale.

CAPO II

CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

ART. 6 - LICENZA E DIRITTO DI OCCUPAZIONE

Licenza di occupazione e tassa relativa. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere concesso senza autorizzazione o regolare atto di concessione dell' autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

Concessioni ed autorizzazioni del diritto di occupazione. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto di occupazione sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Esse sono sempre accordate dall' Amministrazione comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità

ART. 7 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al rilascio di autorizzazioni scritte da parte dell' Amministrazione comunale.

Per le occupazioni, che non necessitano di previa Autorizzazione scritta, la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall' agente autorizzato alla riscossione, sostituiscono l' autorizzazione se presenti congiuntamente all'atto di eventuale verifica.

Le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate - con o senza impianti od opere che possono menomare la buona conservazione delle strade - sono subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a carico del Concessionario.

ART. 8 - SCOPO DELLE OCCUPAZIONI

Ogni richiesta dovrà essere giustificata da uno scopo, come l' esercizio di un' industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, impianto di gioiastre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici ecc...

Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica o di decoro cittadino. Saranno in ogni caso vietate le concessioni o autorizzazioni per l' esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali e comunali

Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile.

ART. 9 - INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

Le occupazioni di qualsiasi natura devono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando ingorghi alla circolazione ed impedendo l' accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e stabilimenti pubblici e privati.

Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli che trasportino merci o altri prodotti, necessari all' esercizio di attività industriali, commerciali ecc, dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando libero il transito, pur non essendo soggette a tassazioni.

ART. 10 - OCCUPAZIONE CON VETTURE DA PIAZZA O PRIVATE

Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono inappellabilmente determinate dall' autorità comunale. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono destinate alla libera utilizzazione esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della collettività. Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui agli artt 112 e 113 del D.lgs n. 267/2000 ovvero, nelle forme previste dalla legge in materia, a soggetti privati. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque quanto disposto nel presente regolamento Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l' utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi e di aree

pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all' assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

ART. 10-BIS - RISERVE DI PARCHEGGIO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI E/O DI SERVIZIO

1. Per un uso correlato all' attività possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

- La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile a richiesta dell' interessato. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

- La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere e per attività che comportino il generare di situazioni rumorose, inquinanti, o che creino disservizi.

- Le dimensioni, il posizionamento e il numero massimo ammissibile sul territorio comunale delle aree riservate di cui ai capi precedenti sono stabilite con apposita Delibera della Giunta Comunale.

- La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto mediante istituzione del Divieto di Sosta con rimozione forzata.

2. Possono essere riservati spazi ai veicoli al servizio dell' Amministrazione Comunale – o altri veicoli dalla stessa autorizzati, mediante apposito provvedimento – in prossimità degli Uffici comunali o altre aree da essa individuate sul territorio cittadino.

3. Con apposito provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuati gli stalli di sosta debitamente delimitati mediante segnaletica conforme al vigente codice della strada, da riservare al carico/scarico merci nelle zone ove è maggiore la concentrazione delle attività commerciali.

- Altresì è possibile riservare e/o limitare il loro utilizzo per un limitato periodo di tempo e/o determinate fasce orarie o di giorni.

ART.10-TER - OCCUPAZIONI VARIE

A) Le attività cinematografiche, televisive e fotografiche sono subordinate all'ottenimento dell'Autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale. Essa si svolge – se necessario - mediante delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese. La domanda con il programma generale delle attività deve esser presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività. Le stesse si dovranno svolgere nell'assoluto rispetto di ogni normativa e previo ottenimento – se necessario – di ulteriori Autorizzazioni.

B) Per l'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo: giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentita l'occupazione nel rispetto delle norme vigenti. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

1) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione.

2) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;

3) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati tre;

4) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

In ogni caso, detta attività, potrà svolgersi solo in caso di manifestazioni e previa comunicazione al Comando Polizia Locale. L'esercizio di detta attività potrà essere negato qualora l'amministrazione comunale ritenga lo spettacolo non inerente o consono all'evento. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso delle Autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

ART.10-QUATER – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO MEDIANTE POSTEGGI RISERVATI ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.

Secondo quanto previsto dalle norme del D.Lvo 285/1992 (nuovo Codice della Strada) e del suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR 495/1992) all'interno del territorio cittadino l'amministrazione comunale individua alcune aree da destinare alla sosta dei veicoli utilizzati dalle persone in possesso del contrassegno europeo per diversamente abili.

A seguito di istanza scritta e qualora ricorrano gravi condizioni di disabilità della persona interessata, mediante apposita Ordinanza è possibile assegnare un area di posteggio gratuito da individuarsi in prossimità della residenza/dimora del richiedente, tramite posizionamento della relativa segnaletica verticale indicante gli estremi del contrassegno autorizzato e relativa segnaletica orizzontale prevista dal vigente Codice della Strada.

Per l'assegnazione dell'area di parcheggio di cui sopra, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) non avere la proprietà o la disponibilità di un area privata di parcheggio (box,cortili,ecc.) che sia accessibile, o che possa essere resa facilmente accessibile, nel raggio di 100mt dal luogo di residenza o di abituale dimora;

- B) Il richiedente sia in possesso di adeguata documentazione medica che evidenzino gravi difficoltà nel deambulare;
C) il richiedente sia residente nel Comune di Orbassano o comunque la sua attività lavorativa o di cura si svolga all'interno del territorio comunale non a carattere temporaneo;

I funzionari del Comune sono incaricati della verifica circa la sussistenza dei suddetti requisiti;

E' possibile comunque concedere un solo stallo di sosta per ogni nucleo familiare.

- Non sono concedibili aree di posteggio personalizzate qualora la persona sia in possesso di invalidità temporanea con concessione del contrassegno per periodi inferiori all'anno solare, né a persone che siano perennemente allettate comprovate da apposita documentazione medica.

- Altresì non sono concedibili aree personalizzate qualora il richiedente sia residente in stabile condominiale ove vi sia la presenza di area di sosta privata di pertinenza dello stabile, anche se vietato dal Regolamento condominiale. In questo caso sarà cura dell'amministratore dello stabile adeguare il regolamento per permettere la sosta in area pertinenziale al richiedente o ad effettuare i lavori necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

- Il titolare del posteggio personalizzato qualora si trasferisca in altro Comune o comunque non abbia più necessità di utilizzare il posteggio riservato, dovrà prontamente comunicarlo agli Uffici comunali preposti per gli adempimenti previsti. In caso di decesso dell'assegnatario tale incombenza è posta a carico degli eredi, i quali dovranno comunicare quanto avvenuto agli uffici comunali preposti entro sei mesi dall'evento.

- Relativamente alle aree di sosta regolamentata a pagamento, la Giunta Comunale disciplina l'utilizzo delle predette aree alle persone in possesso di contrassegno per diversamente abili.

ART. 11 - CARATTERI DELLE OCCUPAZIONI

Le autorizzazioni e le concessioni di cui ai precedenti commi hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per il quale sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita licenza

In tutti i casi esse s'intendono accordate:

senza pregiudizio dei diritti di terzi;

con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;

con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di autorizzazione o di concessione o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

ART. 12 - MODALITA' DI RICHIESTA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI, DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve fare domanda all'Amministrazione comunale ed ottenere regolare Autorizzazione, con l'assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso, salvo i casi di seguito indicati.

La domanda deve essere redatta su carta bollata in forma chiara ed esauriente utilizzando i moduli predisposti dal Comune e corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta.

Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

Il concessionario deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

-limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella licenza;

-non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, nelle dovute forme;

-custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli; a tale scopo sarà obbligato ad usufruire di detto bene con le dovute cautele e diligenza, seguendo quelle norme tecniche consigliate dagli usi consuetudini o che gli saranno imposte da quest'amministrazione;

-curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

-evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

-eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;

versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dall'eventuale convenzione di cui al successivo Art. 46 del presente regolamento;

-risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;

-disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione comunale o con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al Comune, che, in ogni caso, faranno carico al concessionario stesso.

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nella licenza o nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione; risarcendo altresì il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione

L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione alla costituzione di un deposito cauzionale, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella licenza di occupazione o nell'

atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di essa, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso ruolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dall' annotazione sull' apposito registro, effettuata cronologicamente secondo l' ordine con cui sono pervenute le domande. Nel caso di richieste contemporanee, l'assegnazione sarà decisa dalla sorte L' Amministrazione, per ogni domanda di concessione può chiedere un rimborso per le spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato. L' Amministrazione concluderà l' attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all' art. 2, L. 241/90 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

Ogni occupante titolare di concessione od autorizzazione deve mantenere contegno decoroso, astenendosi da parole ed atti sconvenienti o dall' invitare agli acquisti, ai divertimenti, ecc. in modo eccessivamente rumoroso.

E' vietato qualsiasi monopolio o accaparramento del suolo pubblico disponibile, anche con il pagamento della tassa dovuta, che possa ledere l' interesse degli altri cittadini o aspiranti alle concessioni. Qualsiasi accordo tra concessionari per monopolizzare o accaparrare il suolo porterà senz' altro alla decadenza delle concessioni fatte in loro favore, che saranno poi rinnovate a giudizio dell' amministrazione, tenuto conto delle esigenze pubbliche e dell' interesse degli altri cittadini.

ART. 12 BIS - OCCUPAZIONI OCCASIONALI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE :

Le richieste di occupazione, esclusivamente per le tipologie di seguito descritte, sono soggette a comunicazione al Comando Polizia Locale mediante la presentazione di apposita istanza. Le stesse possono essere presentate 30 giorni prima della data prevista e non oltre il 5° giorno antecedente il giorno dell' occupazione stessa.

La richiesta si intende accolta se al richiedente non perviene comunicazione contraria almeno 48 ore prima dell' inizio (SILENZIO-ASSENSO) da parte del Comando della Polizia Locale.

Le richieste presentate prima del 30° giorno previsto per l' occupazione, non saranno prese in considerazione; quelle presentate fino a 48 ore prima della data prevista per l' occupazione, devono essere espressamente autorizzate dal Comando Polizia Locale e NON troverà applicazione il silenzio assenso.

Premessa la possibilità di occupazioni contemporanee di spazi nella stessa via o piazza, nel caso di più richieste per il medesimo giorno ed orario, verrà concessa l' area secondo l' ordine di protocollazione delle stesse. Qualora in data successiva venga nuovamente richiesta l' occupazione dello stesso spazio, nello stesso giorno della settimana e nel medesimo orario, in presenza di più richieste avranno la precedenza nella scelta della collocazione i nuovi richiedenti o coloro che erano stati esclusi dalla scelta nel periodo immediatamente precedente, sempre con riguardo all' ordine di protocollazione delle richieste. Il Comando di Polizia Locale inoltrerà la comunicazione agli altri uffici comunali per l' adozione di ulteriori provvedimenti, qualora necessari.

Tipologie soggette a comunicazione (Art.12 bis):

A) Occupazioni effettuate senza scopo di lucro per attività di sensibilizzazione sindacale, religiosa, culturale, scientifica, benefica, sociale, assistenziale, celebrativa e del tempo libero - non comportante attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande - per un massimo di due giorni consecutivi e di durata NON superiore alle 12 ore giornaliere. Per ogni spazio da occupare va presentata apposita istanza.

B) Occupazioni effettuate per attività di sensibilizzazione politica, raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, svolta per un massimo di due giorni consecutivi nella stessa area e di durata NON superiore alle 12 ore giornaliere. Per ogni spazio da occupare va presentata apposita istanza. Non saranno concesse le occupazioni per iniziative di sensibilizzazione politica in concomitanza di manifestazioni e/o eventi di pubblico interesse, comunque denominati,, salvo diverse disposizioni motivate dell' amministrazione comunale.

L' amministrazione comunale, tramite apposita Delibera di Giunta, può stabilire le dimensioni massime per ogni occupazione, il numero massimo concedibile per ogni Via o Piazza, le zone eventualmente non consentite, la fascia oraria in cui possono essere concesse, comunque di durata non superiore alle 12 ore giornaliere.

Limitatamente agli spazi concessi in prossimità dei Mercati l' occupazione non può superare il limite massimo di 4 ore consecutive giornaliere e potranno essere accolte un massimo di tre richieste per il medesimo giorno e il medesimo soggetto politico.

Durante il periodo di propaganda elettorale, stabilito con apposito decreto di indizione dei Comizi Elettorali, le richieste sono disciplinate dalle leggi speciali. In detto periodo le istanze possono essere presentate da 30 giorni prima della data prevista e non oltre il 3° giorno antecedente il giorno dell' occupazione stessa. Durante il periodo di indizione dei Comizi Elettorali, con apposita Delibera della Giunta Comunale, sono stabilite le dimensioni massime per ogni occupazione, il numero massimo concedibile per ogni Via o Piazza, le zone non consentite, la fascia oraria in cui possono essere concesse, comunque di durata non superiore alle 12 ore giornaliere. sono altresì stabilite le Vie o Piazze ove è possibile svolgere eventuali comizi, la distanza minima tra più comizi, la fascia oraria di svolgimento degli stessi.

C) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. Queste occupazioni dovranno comunque rispettare tutte le norme di sicurezza e posizionate in modo da evitare le cadute accidentali e resistere ad eventuali situazioni meteorologiche avverse.

Le occupazioni dei marciapiedi con tappeti, guide, od ornamenti in genere in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose, possono essere concesse a seguito dell' istanza dell' interessato, previo Nulla-Osta del Comando Polizia Locale

tenuto conto della tipologia della richiesta, delle caratteristiche della località e qualora non venga compromessa l'incolumità delle persone; Le predette dovranno essere posizionate in modo da garantire idonea resistenza in caso di condizioni meteorologiche avverse e comunque non dovranno in alcun modo, nemmeno accidentalmente, intralciare la circolazione pedonale e/o veicolare o creare pericolo od intralcio per l'incolumità delle persone. Qualora la Polizia Locale accerti situazioni non conformi a quanto prescritto, potrà ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione senza ulteriori pretese da parte del richiedente.

D) Occupazioni di Pronto Intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno; Occupazione per piccoli lavori edili, riparazione e/o manutenzione in genere che comportino o meno l'utilizzo di mezzi meccanici, utensili, macchinari in genere, automezzi operativi; In ogni caso che non comportino modifiche alla viabilità anche se di breve durata; Il periodo di occupazione non dovrà essere superiore alle 12 ore giornaliere e per un massimo di tre giorni consecutivi. L'area dovrà essere delimitata dal richiedente, secondo quanto previsto dalle norme vigenti (Codice della Strada, Regolamento Polizia Urbana, ecc.), dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza, nessuna esclusa;

I lavori potranno iniziare non prima delle ore 07,00 e concludersi non dopo le ore 20,00 dei soli giorni feriali. Eventuali deroghe, su richiesta debitamente motivata, sarà concedibile dal Comando Polizia Locale.

In caso di modifiche alla viabilità le richieste devono essere presentate almeno 10 giorni lavorativi prima della prevista occupazione e sempre che la viabilità non venga modificata per un massimo di 12 ore giornaliere..

E) Occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; dovranno essere sempre rispettate le norme del Codice della Strada in modo da non intralciare la circolazione pedonale e non superare il periodo strettamente collegato all'evento.

F) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore. I lavori potranno iniziare non prima delle ore 07,00 e concludersi non dopo le ore 20,00 dei giorni feriali. Eventuali deroghe, su richiesta debitamente motivata, sarà concedibile dal Comando Polizia Locale

G) Occupazioni richieste per attività di promozione economica-commerciale al di fuori dei locali dell'attività, sono concedibili solo durante le manifestazioni - esclusivamente per attività informativa che non comporti attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande – e solo qualora la manifestazione sia inerente alla tipologia oggetto di richiesta.

Per le occupazioni richieste per attività di promozione economica-commerciale in prossimità dei locali oggetto dell'attività, sono concedibili per un massimo di 12 ore giornaliere e per un massimo di due giorni consecutivi. esclusivamente per attività di promozione dell'attività medesima che non comporti attività di vendita o di somministrazione.

Non sono concedibili occupazioni richieste per attività di promozione economica-commerciale al di fuori dei locali dell'attività durante le manifestazioni e/o eventi di pubblico interesse, comunque denominati.

L'Amministrazione Comunale potrà accogliere l'istanza qualora ritenga che la richiesta sia correlata e/o inerente alla manifestazione, comunque di durata non superiore alle 12 ore giornaliere.

H) Le occupazioni concedibili in prossimità dei Mercati sono esclusivamente quelle di tipologia A e B e non dovranno interessare l'area mercatale che risulta regolamentata da apposite norme; esse non possono superare il limite massimo di 4 ore consecutive giornaliere e potranno essere accolte un massimo di tre richieste per il medesimo giorno; allo stesso richiedente è possibile concedere l'occupazione per un massimo di quattro mercati consecutivi e un'ulteriore richiesta potrà essere accolta non prima dello svolgimento di tre mercati consecutivi (non vengono conteggiati i mercati straordinari o anticipati)

Eventuali deroghe – o limitazioni - alle richieste sopra menzionate, valide per tutte le tipologie, sono concedibili da parte del Comando della Polizia Locale, sentite le direttive impartite da parte dell'Amministrazione Comunale. Le occupazioni potranno iniziare non prima delle ore 07,00 e concludersi non dopo le ore 20,00. Eventuali deroghe, su richiesta debitamente motivata, sarà concedibile dal Comando Polizia Locale. La Polizia Locale potrà altresì imporre prescrizioni e/o limitazioni al richiedente a salvaguardia del preminente interesse pubblico.

Dovrà comunque essere sempre rispettato il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 12 TER – TIPOLOGIA DELLE RICHIESTE PER OCCUPAZIONI

Per tutte le altre richieste di occupazione del suolo pubblico NON rientranti nei casi previsti dall'articolo 12BIS del presente Regolamento – PER TIPOLOGIA E/O DURATA – nonché le occupazioni richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale con fine di lucro, per attività edilizia-ambientale, manifestazioni o eventi comunque denominati, sono soggette ad Autorizzazione di Concessione del suolo pubblico. Per tali richieste sono fatte salve le eventuali Autorizzazioni specifiche previste per lo svolgimento dell'attività, nonché quanto disciplinato da norme nazionali, regionali e comunali vigenti in materia.

Le richieste devono essere presentate agli Uffici comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio della occupazione, allegando una planimetria dettagliata ove risulti evidenziata l'area da occupare.

In tutte le aree autorizzate a seguito di apposita istanza è vigente il Divieto di Sosta con rimozione forzata, istituito mediante apposita Ordinanza redatta dagli Uffici comunali competenti.

Sono soggette ad Autorizzazione le occupazioni di suolo pubblico richieste per l'esercizio di attività tese a procurare un vantaggio economico o patrimoniale al concessionario dell'occupazione.

Nel caso in cui sia prevista comunicazione alla Polizia Locale per adempimenti previsti dal T.U.L.P.S., tale comunicazione non esclude la richiesta di occupazione di suolo pubblico.

La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza degli altri uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, ecc.) che dovranno comunque essere richiesti, se necessari, dall'interessato.

ART. 13 - RAPPRESENTANTI DEL CONCESSIONARIO. TRASFERIMENTI DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono strettamente personali.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, da dichiararsi dal Concessionario anticipatamente al Sindaco od agli agenti incaricati della riscossione della tassa di occupazione, in modo che possano essere specificati nella licenza o nella ricevuta della tassa pagata.

E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trasferimento del bene da uno ad altro Concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Il subentrante dovrà assolvere tutti gli obblighi a lui incombenti di cui al presente regolamento.

Sono comunque fatte salve tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 14 - NORME PER L' ESECUZIONE DEI LAVORI

Esecuzione dei lavori. Durante l' esecuzione dei lavori il concessionario, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, dovrà osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere imposte all' atto della concessione con contratto scritto, atto di sottomissione o licenza:

- non arrecare disturbo o molestie al pubblico e ad altri concessionari o intralci alla circolazione;
- evitare scarichi o depositi di materiali sull' area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o di altre autorità;
- evitare scarichi di acque sull' area pubblica e, in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- evitare l' uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare timori o pericoli e danno alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- collocare adeguati ripari per evitare spargimento di materiale sugli adiacenti suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà invece a ricadere sul concessionario.

Lavori, scavi e demolizioni non previsti nella licenza - La licenza di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previste nella licenza o contratto. La stessa licenza non esonera il concessionario dall' obbligo di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito ad essi di arrecarvi qualsiasi danno, di infiggerci pali, chiodi e punte o di smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l' obbligo di riporre tutto in pristino a lavoro ultimato, così' da rispettare in pieno l' igiene, l' estetica ed il decoro cittadino. Demolizioni ed uso di opere esistenti. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta dall' amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e rifacimenti, risarcendo il comune delle opere distrutte. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta dall' amministrazione Comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione. L' uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l' abbattimento di piante o qualsiasi altra utilizzazione dei beni Comunali di uso pubblico o patrimoniali, potranno essere ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e simili, il cui ammontare sarà determinato dall' amministrazione Comunale con provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria. L' uso di beni comunali comporterà altresì per il concessionario la loro continua manutenzione e l' obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati.

ART. 15 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste.

Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva rinnovazione o proroga concessa per atto scritto.

La durata, la data di inizio e di scadenza, nonché le misure dell' occupazione dovranno, in ogni caso essere indicate nell' atto di autorizzazione o di concessione, nella licenza e/o nella ricevuta della tassa pagata.

La cessazione volontaria dell' occupazione prima del termine stabilito nella licenza, nell'atto di concessione o nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto alla restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta

Quanto previsto all' art. 41 del D. Lgs. 507/93 ed all' art. 18 del presente regolamento, per casi di revoca disposta d' autorità, non è applicabile, quindi, nei casi di volontaria cessazione;

ART. 16 - DECADENZA DALLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Il mancato adempimento delle condizioni imposte nella licenza o atto di concessione o di sottomissione ovvero alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la decadenza del diritto ad occupare. S'incorre altresì nella decadenza:

allorché l' interessato non sia addivenuto all' adempimento delle formalità relative all' atto di concessione o di sottomissione nel termine di tre mesi dall' invito e non abbia curato il versamento delle eventuali somme richieste a titolo di cauzione;

allorché il concessionario non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d' ufficio, della concessione accordatagli;

qualora si produca il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia ecc., ricevendo così caratteristica tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte di questa Amministrazione.

Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi Articoli per la revoca.

ART. 17 - REVOCA, MODIFICA O SOSPENSIONE DELLE OCCUPAZIONI

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell' amministrazione, in base a regolari deliberazioni dei competenti organi del Comune.

ART. 18 - REVOCA

Qualora, per mutate circostanze, l' interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni; l' Amministrazione comunale ha il diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l' area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.

La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l' utilizzazione di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

ART. 19 - PROCEDURA ED EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA

La revoca è disposta dal Sindaco, in seguito a provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma, con apposita ordinanza di sgombro e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell' ordinanza di revoca sarà assegnato al Concessionario un congruo termine per l' esecuzione dei lavori di sgombro e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d' ufficio, con rivalsa delle spese a carico dell' inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all' atto del rilascio della licenza o stipulato dall' atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato nelle forme di legge.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso deve, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi

ART. 20 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni non precedute dal rilascio della prevista autorizzazione o concessione e non accompagnate dal pagamento della relativa tassa, sono considerate abusive, fermo restando comunque l' obbligo dell' assolvimento della tassa di occupazione.

Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Accertatosi un qualsiasi abuso, sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, gli occupanti abusivi saranno diffidati, accordando ad essi un congruo termine, trascorso il quale il sindaco provvederà a far notificare l' ordinanza di sgombro e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare con la dovuta sollecitudine a salvaguardia, dei diritti del Comune e della collettività; fermo restando comunque l' obbligo dell' assolvimento della tassa, per l' intera durata del periodo di occupazione abusiva nonché l' assoggettabilità alle relative sanzioni.

Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato a carico dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di Accertamento di Violazioni di Norme Amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti (salvo denuncia all' autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o altre leggi e regolamenti.

CAPO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 21 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE. CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

sono permanenti le occupazioni di carattere stabile

sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all' anno.

Per le occupazioni permanenti e temporanee che, di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all' anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 22 - GRADUAZIONE DELLA TASSA

La tassa è graduata a seconda dell' importanza dell' area sulla quale insiste l' occupazione; a tale fine indicate nell' art. 4 del presente regolamento, sono classificate in n. 2 categorie, di cui all' " Allegato A " del presente regolamento.

La misura corrispondente alla seconda categoria non può comunque essere inferiore del 30% di quella deliberata per la prima

Art. 23 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all' unità superiore della cifra contenente decimali.

Le occupazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare di consistenza comunque non inferiore al mezzo metro sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale per la posa a dimora o la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, effettuate nell' ambito della stessa categoria prevista all' Art. 22, cm 1, del presente Regolamento ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1000 metri quadri, sia per le occupazioni permanenti sia per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a cento metri quadri, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art. 24 - OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE

1. a) Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un' obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa, deliberate dalla Giunta Comunale

1. b) Per l' occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50%.

2. Per l' occupazione di suolo per il posizionamento stabile di cassonetti per la raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani che non comporti riduzione di spazi a parcheggio o di viabilità pedonale e veicolare la tariffa è ridotta del 70%.

3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tassa non si applica.

4. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la settimana, la tassa è dovuta in misura delle tariffe di cui al comma 1, lettera a) e b).

5. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle aree a ciò destinate dal comune, la tassa non si applica.

Art. 25 - PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE, DISCIPLINA E TARIFFE

1. Per le occupazioni realizzate mediante passi carrabili, la tassa non si applica.

2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l' accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al precedente comma 5 da effettuarsi con le modalità previste per la richiesta di concessione di occupazione permanente, e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull' area antistante gli accessi medesimi.

4. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l' abolizione con apposita domanda al comune. La messa in ripristino dell' assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l' esercizio di particolare attività da parte del proprietario dell' accesso.

Art. 26 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

La tassa per l' impianto e l' esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è quella riportata in "Allegato B", in Tabella 6.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio con minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l' occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell' acqua e dell' aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che esista su di una superficie non superiore ai quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupate con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente Art. 24 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tassa non si applica.

Art. 27 - IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Per l' impianto e l' esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale, di cui all' "Allegato B", in Tabella 8.

Art. 28 - OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL' ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE

Per l' occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nella misura, di cui all' "Allegato B", Tabella 9.

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

Per le occupazioni permanenti con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 km. lineari, nella stessa misura indicata nell' "Allegato B", in Tabella 10.

Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggioranza come in Tabella 10.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli altri impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l' immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti cunicoli in murature sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

Art. 29 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata e d è graduata, nell' ambito delle categorie previste dall' art. 22, comma 1, del presente Regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal Comune ed indicati nel presente regolamento.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 20%

Art. 30 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFE

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa, di cui all' "Allegato B", in Tabella 11.

occupazione temporanea di suolo : - tariffa base;

per l' occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo si applica una riduzione del 50%, alla tariffa base in Tabella 11.

Art. 31 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI

I Per le occupazioni temporanee effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica l' aumento del 50 % alle tariffe di cui all' Art. 30 che precede, come in "Allegato B", in Tabella 13

Art. 32 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN AREA DI MERCATO

Per le occupazioni temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di queste ultime, sulla base di fasce orarie non frazionabili di 6 ovvero 12 ore, comprendendo nelle stesse le fasi relative all'installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzate per l'occupazione, nella misura di tariffe previste all' "Allegato B", in Tabella 14.

Art. 33 - OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli Artt. 30 - 31 - 32 - che precedono, come espresse all' "Allegato B", in Tabella 15.

Art. 34 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la riduzione dell' 80% alle tariffe di cui all' Art. 30 che precede, come espresso nell' "Allegato B", in Tabella 16.

Art. 35 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL' ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' SEGGIOVIE E FUNIVIE.

Per l' occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie, la tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui all' "Allegato B", in Tabella 21;

- Fino ad 1 km e fino a trenta giorni: - Tassa complessiva come in tariffa.

- Superiore ad 1 km e fino a trenta giorni: - Tassa complessiva come in tariffa maggiorata del 50%; Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

Occupazioni di durata non superiore a 90 giorni maggiorazione del 30%

Occupazioni superiori a 90 giorni fino a 180 giorni maggiorazione del 50%

Occupazioni di durata maggiore di 180 giorni maggiorazione del 100%

Art. 36 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON CANTIERI DI LAVORO PER LA MESSA A DIMORA DI CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE DESTINATI ALL' ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' DI QUELLI NON DESTINATI ALLO STESSO SCOPO

Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora ovvero della manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e di altri manufatti destinati all' esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui all' "Allegato B", in Tabella 17

Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture ecc.. ,non finalizzati all' esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura prevista dall' Art. 30 del presente regolamento.

Art. 37 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO PRIVATO SU AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

Per le occupazioni temporanee con autovetture d'uso privato realizzate su aree eventualmente destinate a parcheggio dal comune, con posti auto delimitati, si applica la tariffa di cui all'art. 30 comma 1 lettera a), del presente Regolamento come all' "Allegato B", in Tabella 18.

Art. 38 - OCCUPAZIONI REALIZZATE DURANTE L' ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILI

Per le occupazioni temporanee realizzate per l' esercizio di attività edilizia, si applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui all' Art. 30 del presente Regolamento, come espresse nell' "Allegato B", in Tabella 19.

Art. 39 - OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica la riduzione dell' 80% sulla tariffa di cui all' Art. 30 presente Regolamento, come nell' "Allegato B", in Tabella 20. Sono esonerati dall' obbligo del pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni di carattere politico purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati.

Art. 40 - OCCUPAZIONI SUPERIORI A TRENTA GIORNI O RICORRENTI. -CONVENZIONI -

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti Artt. Li , 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39.

La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi obbligatoriamente ed in forma preventiva, tra il comune, ovvero tra l' eventuale concessionario del servizio ed il contribuente, come disciplinato al successivo articolo 46.

Art. 41 - OCCUPAZIONE NEI MERCATI - NORME DI RINVIO -

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/03/98 n. 114, nonché i regolamenti comunali per il commercio, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa; si applicano altresì le disposizioni di regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti al commercio su aree pubbliche.

Art. 42 - ESENZIONI

Sono esenti dalla tassa:

le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l' esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all' Art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;

le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all' atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune od alla provincia al termine della concessione medesima;

le occupazioni di aree cimiteriali;

gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. Gli aventi diritto all' esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l' obbligo dell' istanza di cui all' Art. 13 del presente regolamento

CAPO IV

DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

Art. 43 - DENUNCIA DELLA OCCUPAZIONE PERMANENTE

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti, di cui all' art. 5 del presente regolamento, devono presentare al comune, ovvero all' eventuale concessionario, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell' atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell' anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stato messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio;

La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell' atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell' area sulla quale si realizza l' occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l' importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l' intero anno di rilascio della concessione.

L' attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L' obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell' occupazione e che determinino un diverso ammontare del tributo.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l' apposito modulo di cui all' art. 44.

Per le occupazioni permanenti del soprasuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all' esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell' anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell' anno successivo.

Art. 44 - VERSAMENTO DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento al secondo decimale di Euro .La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di conto corrente postale deve, di norma, essere effettuata direttamente all' ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo.

Art. 45 - DENUNCIA E VERSAMENTO PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente art. 44, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza dell'occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'art 40 e disciplinato dal successivo art. 46. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui al D.lgs n. 114/98 il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto. La tassa, se d'importo superiore a d Euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese d'inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data di cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione.

Art. 46 - RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE

Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tale caso le tariffe di cui agli art. li 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del presente Regolamento, sono ridotte del cinquanta per cento.

La convenzione ha lo scopo di disciplinare: la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente ovvero per l'intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal comune; Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall' art. 45 e 44, cm 1, del presente Regolamento;

le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 50 e con le modalità di cui all' Art. 45 e 44, cm. 1 del presente regolamento, che comportano altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

la revoca dell'autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate, comportante, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare. La istanza di autorizzazione all'occupazione di cui all' Art. 12 del presente Regolamento, richiesta per periodi superiori a trenta giorni ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle condizioni espresse nella convenzione. Nell'atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la convenzione di cui al presente articolo.

La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

Art. 47 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA, CONTENZIOSO

Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all' art. 45 e 44, cm. 1 del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia.

A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la denuncia risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Avverso gli Atti di Rettifica ovvero di Accertamento d'Ufficio è ammesso ricorso, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio

La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 112/99.

Si applica l' Art. 2752 del codice civile - Privilegio generale riservato per i Tributi Enti Locali e per altri.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto della restituzione.

Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del tasso d'interesse legale.

ART.47 BIS – MISURA MINIMA DELLA TASSA

Non si procede alla riscossione della tassa per importi inferiori ai 5 euro.

Art. 48 - AFFIDAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA

Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'Art. 22, comma 3, lettera c), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'Art. 32 del decreto legislativo 507/93.

A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D. Lgs. 507/93, Capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, per quanto di rispettiva competenza del Comune e del Concessionario del Servizio.

Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e di cui all'Art. 45, comma 2 del presente Regolamento, si utilizzano appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 507/93. Saranno comunque a disposizione del concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

Al termine di ciascun anno ed al termine della gestione il numero dei bollettari e dei registri consegnati dovrà corrispondere al numero di quelli prelevati, secondo quanto riportato nel registro di carico e scarico.

Art. 49 - FUNZIONARIO RESPONSABILE, RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO

Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi

L'Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del Decreto Legislativo 507/93; Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma degli art. li 4, 20 e 26 della Legge 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal concessionario.

Art. 50 - SANZIONI RELATIVE ALLA TASSA

Per l'applicazione delle sanzioni si rinvia ai D.Lgs 471/472/473 del 18/12/1997.

ART.50-BIS – SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ALLE MODALITA' DI OCCUPAZIONE

Per le violazioni alle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 10, 10bis, 10ter, 10quater, 12, 12bis, 12ter, 14 e 20 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 così come prevista dall'articolo 7bis comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali adottato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della Legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 150,00 fermo restando i provvedimenti previsti di cui al Art. 20 del presente Regolamento e quelli derivanti da norme speciali.

L'organo accertatore intima al trasgressore, facendone menzione nel verbale di contestazione, di cessare immediatamente il fatto illecito, rimuovere l'occupazione abusiva e di ripristinare lo stato dei luoghi, concedendo allo stesso un termine indicato a verbale. In caso di inottemperanza, salvo che il fatto non costituisca reato, i materiali-impianti-attrezzature e le cose destinate/utilizzate per commettere l'illecito, possono essere soggette a Sequestro Amministrativo Cautelare da parte dell'organo accertatore, secondo le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e ss.mm.ii.;

Sono fatte salve le norme previste dal vigente Codice della Strada ovvero dal Regolamento di Polizia Urbana e/o norme o regolamenti speciali disciplinanti la materia oggetto di occupazione abusiva.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con le modalità tutte

previste da quest' ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall' Art. 56, comma 3, del Decreto Legislativo 507/93.

Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.

Art. 52 - ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI

Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia ed ai chiarimenti all' uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi ministeriali.

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di approvazione ed esplica la sua efficacia dall'anno successivo a quello di approvazione.

